

DIREZIONE

LIVIA MORONE
Dottorssa Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Contabile

FABRIZIO D'AGOSTINI
Avvocato Cassazionista

**AREA CONSULENZA
COMMERCIALISTICA**

Dott.ssa **MARIATERESA BIANCHETTO**

Dott.ssa **CRISTINA BROSCAUTANU**

Dott. **ANTONIO GAMMA**

Dott. **ALBERTO GASPARINI**

Dott. **MARCO ZANIN**

Dott. **GIANPAOLO SANDRETTO**

SABRINA LEONE
Analista Contabile

Rag. **ROBERTA PALMIERI**

Rag. **EUGENIA RUSSO**

ALESSANDRO ZAVATTARO

**AREA CONSULENZA
DEL LAVORO**

FERDINANDO CALABRESE
Consulente Del Lavoro

Dott. **IVANO POCI**

Dott.ssa **ANTONELLA DI NAPOLI**

**AREA CONSULENZA
LEGALE**

PIETRO FLORIS
Avvocato Of counsel

RAFFAELE GAMMAROTA
Avvocato Of counsel

GABRILLE BAROUCH
Dottorssa in Giurisprudenza

COORDINAMENTO INTERNO

Rag. **ALESSANDRA PORRO**

NADIA ANGELILLO

**COMUNICAZIONE E
RISORSE UMANE**

CINDY CORRADI

AMMINISTRAZIONE

IVANA PICCIAU
Analista Contabile

Dott.ssa **DIANA PREOTEASA**

Rag. **EMANUELA JAYME**

CINDY CORRADI

Partnership con: DMZ SRL
SERVIZI INTERDISCIPLINARI

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Il Decreto di Agosto introduce anche una serie di agevolazioni contributive che si vanno ad inserire nelle azioni di contenimento della crisi economica, legata agli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19:

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiederanno ulteriori settimane di trattamenti di cassa integrazione.

In via eccezionale, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiederanno ulteriore Cassa Integrazione e che ne abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, è previsto il riconoscimento di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, riconosciuto per un periodo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020.

Per semplificare: l'esonero riguarda totalmente la contribuzione a carico del datore di lavoro, con il limite temporale pari al doppio del periodo di cassa integrazione fruito nei mesi di maggio e giugno 2020.

Per non vedersi revocare l'incentivo, i datori di lavoro interessati dovranno rispettare il divieto di licenziamento, con contestuale impossibilità a presentare la domanda di integrazione salariale.

Esonero contributivo per l'assunzioni di lavoratori subordinati a tempo indeterminato

Ulteriore misura, attuabile fino al 31 dicembre 2020, sarà concessa nei confronti dei datori che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a cui sarà riconosciuto, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, ovvero pari ad un massimo di 671,67 euro per ogni mese di applicazione. Non potranno accedere all'incentivo i lavoratori che nei sei mesi precedenti all'assunzione hanno avuto un contratto a tempo indeterminato presso la medesima impresa, L'esonero si potrà però richiedere anche nei casi di trasformazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, se successiva alla data di entrata in vigore del decreto.

Sono esclusi da questa agevolazione il settore agricolo, i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti